

Comune di Terricciola

**Regolamento**

per il conferimento di incarichi individuali di prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa



## Indice

Art.1	Oggetto, finalità e ambito di applicazione	pag.	3
Art.2	Ricorso ai collaboratori esterni	pag.	4
Art.3	Presupposti per il conferimento di incarichi professionali	pag.	5
Art.4	Verifica dell'esistenza di professionalità interne e di soluzioni alternative	pag.	6
Art.5	Selezione degli esperti	pag.	6
Art.6	Metodologia comparativa: modalità e criteri per la selezione degli esperti	pag.	7
Art.7	Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura selettiva	pag.	8
Art.8	Disciplinare di incarico	pag.	8
Art.9	Durata dell'incarico e proroga	pag.	9
Art.10	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	pag.	9
Art.11	Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag.	9
Art.12	Pubblicizzazione degli incarichi	pag.	10
Art.13	Disposizioni finali	pag.	10

## Articolo 1

### *Oggetto, finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento, costituente parte stralcio dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, definisce e disciplina i presupposti e limiti, criteri e modalità procedurali per il conferimento da parte del Comune di Terricciola di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti non facenti parte della sua dotazione di personale in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quarter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale è regolamentato dagli artt. 2222 -2238 del codice civile e si caratterizza per avere ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale rese in assenza di vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; tale tipologia contrattuale è fonte di obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta la quale è destinata, tendenzialmente, a non ripetersi ed è finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente. Si tratta, pertanto, di una collaborazione che potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi o programmi del Comune committente se mirata al soddisfacimento di obblighi istituzionali.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie con la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni. Tali incarichi presuppongono pertanto la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
  - c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali rese da esperti, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
4. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese in modo non occasionale, in coordinamento con il committente ed in assenza del vincolo di subordinazione; essi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
7. Il presente Regolamento non si applica:
  - a) agli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  - b) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;



- c) al conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
  - d) agli incarichi conferiti ex art.90 del T.U.E.L.(uffici di supporto agli organi di direzione politica).
8. Nel caso di contratti aventi natura mista, collaborazione unita a prestazioni di servizi che si identifichino in un prodotto finito, la disciplina applicabile verrà individuata secondo il criterio della prevalenza.

## Articolo 2

### *Ricorso ai collaboratori esterni*

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto del presente Regolamento è subordinato:
  - alla puntuale riferibilità delle stesse alle attività istituzionali dell'Ente, quali stabilite dalla legge od alla annuale approvazione, da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, di un programma individuante le attività, *di carattere sperimentale ed innovativo*, in rapporto alla quali esso si legittima, se coerente alle specifiche esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, *comunque non estranee alle finalità proprie dell'Ente;*
  - al rispetto del limite annuo di spesa complessiva destinata agli incarichi di collaborazione autonoma, indicato nel provvedimento di approvazione del bilancio di previsione in percentuale della relativa spesa di personale, il cui corrispondente importo, in sede di PEG o relative variazioni, sarà distribuito tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva competenza desumibile dalla programmazione stessa, fatto salvo l'ulteriore rispetto dei limiti normativi imposti alla spesa di personale in tanto in quanto quella per gli incarichi di collaborazione vi sia assimilata.
2. E' ammesso prescindere dalla programmazione, fermo restando il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma fissato nel bilancio preventivo, per le collaborazioni occasionali, circostanziatamente motivate come necessarie e di difficile programmazione, che si esauriscano in una sola prestazione e non comportino una spesa superiore ad Euro 2.000,00.
3. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti dei Settori/Servizi che intendono avvalersene o dei Funzionari che ne facciano le veci, i quali possono ricorrervi solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o individuate nel programma di cui al comma 1 fatte salve le eccezioni del c. 2.
4. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.
5. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, né l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
6. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza del Comune od altre funzioni che costituiscono prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
7. È possibile attivare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti



è sempre effettuata dal Dirigente /Funzionario interessato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con l'Ente.

8. Qualora le situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avvieranno uno specifico procedimento di acclaramento, - nel quale sarà sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato -, inteso alla valutazione della loro rilevanza in ordine all'interruzione anticipata del rapporto. L'omissione di informativa all'Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse, - fatte salve le segnalazioni e denunce di legge -, è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

### Articolo 3

#### *Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente o a quelle previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi del comma 1, art. 2;
  - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
  - c) l'oggetto dell'incarico deve essere altresì coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
  - d) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tale scopo dovrà essere eseguita un'attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento d'incarico od apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza ad instaurare un nuovo rapporto subordinato, anche part-time;
  - e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali rese da esperti di comprovata specializzazione per le quali è richiesto, quale requisito minimo, il possesso della laurea specialistica (o secondo il vecchio ordinamento);
  - f) si può prescindere dal possesso di tale titolo solo nel caso di attività svolte da professionisti iscritti a ordini o albi o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore con riferimento al possesso di specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni nel settore specifico cui inerisce l'incarico nonché al percorso professionale costituendo quest'ultimo dato l'unico parametro sostanziale per artisti ( e simili) ed alcuni artigiani;
  - g) il soggetto incaricato dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti per poter essere fornitore di una P.A.;
  - h) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



- i) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- j) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
- k) non devono esservi situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

#### Articolo 4

##### *Verifica dell'esistenza di professionalità interne e di soluzioni alternative*

1. Il Dirigente/Funziionario che, sulla base del programma approvato dal Consiglio Comunale o per esigenze istituzionali, così come delle relative previsioni del PEG, debba conferire incarichi oggetto del presente Regolamento, dovrà prioritariamente verificare la sufficienza delle risorse a sua disposizione e l'esistenza dei presupposti di cui al comma 1, lett. D) art. 3, intendendosi che l'obbligo di dare attuazione al programma di cui all'art. 2, comma 2, è subordinato al positivo esito di quanto sopra, dovendo altrimenti egli riferire all'Amministrazione in merito agli impedimenti riscontrati.
2. Il Dirigente o Funziionario preposto dovrà ugualmente riferire all'Amministrazione, che sarà tenuta a pronunciarsi in merito, qualora egli rilevi, comparando la qualità dei servizi ed il relativo costo in rapporto ai benefici attesi ed alla funzionalità dell'amministrazione, in un'ottica di adeguatezza, esistente una delle seguenti possibilità alternative:
  - accesso a prestazioni dell'Unione Valdera, ivi incluso l'utilizzo di graduatorie di soggetti idonei dalla stessa stilate;
  - instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  - utilizzo di personale comandato da altra amministrazione;
  - appalto di servizi.

#### Articolo 5

##### *Selezione degli esperti*

1. Gli incarichi, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 7, dovranno essere conferiti tramite procedure selettive.
2. A tal fine, il Dirigente/Funziionario preposto predisporrà un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per almeno quindici giorni consecutivi, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato alla ricerca in atto.
3. L'avviso di cui al comma precedente dovrà indicare:
  - a) l'oggetto specifico dell'incarico evidenziando i contenuti altamente qualificanti della collaborazione, le esigenze concrete e/o gli obiettivi che si vogliono raggiungere;
  - b) il luogo di svolgimento e la durata della prestazione richiesta quando non sia determinabile in relazione ai tempi massimi assegnati per la realizzazione del programma o dei progetti;
  - c) i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
  - d) le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e relative offerte nonché i criteri e le modalità della loro comparazione;
  - e) le modalità di espletamento dell'incarico;



- f) il tipo di rapporto che si intende instaurare e il tipo di coordinamento voluto (occasionale o coordinato e continuativo);
  - g) il corrispettivo massimo finanziabile, la periodicità del pagamento ed il regime fiscale e previdenziale applicabile;
  - h) l'eventuale possibilità di sospendere il rapporto;
  - i) il termine entro quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
  - l) la struttura di riferimento e il responsabile del procedimento.
4. Il compenso massimo di cui alla lettera g) del comma precedente sarà determinato proporzionalmente all'oggetto della prestazione, alla quantità e qualità del lavoro che esso comporta, agli stimabili costi che il soggetto incaricato dovrà sostenere, all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, tenendo conto dei valori di mercato rilevabili da parametri e tabelle riferibili a prestazioni similari e degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché per la sicurezza del lavoro. Esso sarà di norma liquidato al termine della prestazione, salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
  5. Fermi restando quelli minimi voluti dal legislatore e sopra definiti, i requisiti professionali dovranno essere indicati con un'ottica di adeguatezza e proporzionalità alle prestazioni richieste.

#### Articolo 6

##### *Metodologia comparativa: modalità e criteri per la selezione degli esperti*

1. Il Dirigente/funziionario procederà alla selezione dei candidati partecipanti valutando l'offerta più conveniente in rapporto ai predefiniti bisogni del Comune, con esclusione dei requisiti professionali, dei quali si terrà conto unicamente ai fini dell'ammissione a comparazione delle offerte.
2. Per la valutazione delle candidature, il Dirigente/Responsabile del servizio interessato potrà avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, da lui presieduta e nominata con suo atto, scaduto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse.
3. In linea generale, fatta salva la facoltà del Dirigente/Funziionario di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, nel rispetto delle regole comunitarie, i criteri di valutazione per la comparazione delle proposte e la corrispondente graduazione di merito terranno conto:
  - delle proposte modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, anche con riguardo ai tempi, in un'ottica di proporzionalità ed adeguatezza ai fabbisogni indicati in sede di avviso;
  - del ribasso offerto sul corrispettivo rispetto a quello base indicato dal Comune.
4. Dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tali casi, saranno richieste per iscritto giustificazioni complessive ed analitiche, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. La conclusione della procedura dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.
5. I provvedimenti d'incarico saranno adeguatamente motivati in rapporto ai criteri assunti.



6. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

#### Articolo 7

##### *Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura selettiva*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente/Responsabile del servizio interessato eccezionalmente potrà conferire gli incarichi in via diretta ovvero senza l'esperimento delle procedure di cui agli artt. 5 e 6, motivando di volta in volta nella singola determinazione, solo quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui ai precedenti artt. 5 e 6 (procedura comparativa deserta o selezione infruttuosa), a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - b) in casi di estrema urgenza, frutto di gravi circostanze imprevedibili e non imputabili al Comune, incompatibili con le procedure selettive di cui agli articoli precedenti, adeguatamente documentati e motivati, nei limiti di spesa strettamente necessari ad evitare sicuri pericoli e/o danni certi e gravi;
  - c) per attività comportanti prestazioni (quali ad es. quelle di natura artistica) non comparabili con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle singolari qualità/abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni purché la loro non fungibilità trovi giustificazione in concreti e non sovrastimati fabbisogni, sotto la responsabilità del soggetto conferente, che dovrà darne atto nel provvedimento di incarico.
2. Sono escluse dalla procedura comparativa dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto *intuitu personae*, che consente il raggiungimento del fine, le quali comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese (es. la partecipazione a un convegno o seminario, la docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili). Deve trattarsi, comunque, di incarichi comportanti un compenso di modica entità, anche se congruo a remunerare la prestazione resa.

#### Art. 7-bis

##### *Incarico di Portavoce del Sindaco*

1. E' facoltà del Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, nominare un proprio Portavoce ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 150 del 07 giugno 2000.
2. Il Portavoce del Sindaco svolge compiti di diretta collaborazione con l'organo di vertice per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
3. All'incarico di Portavoce, in considerazione del carattere altamente fiduciario dell'incarico e in quanto disciplinato da disposizioni di legge specifiche, non si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento agli articoli da 2 a 6 e all'art. 9.
4. Per il conferimento dell'incarico di Portavoce del Sindaco si dovrà procedere alla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse volto all'acquisizione delle relative candidature, fermo restando che la scelta sarà rimessa all'insindacabile valutazione del Sindaco. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è disposto mediante atto gestionale del Responsabile del Settore Affari Generali, previa individuazione, con nota sindacale, del nominativo selezionato.



5. La durata dell'incarico non può eccedere il mandato elettivo del Sindaco.

## Articolo 8 *Disciplinare di incarico*

1. Il Dirigente/funziionario, previa apposita determinazione, formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, conterrà i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui deve essere svolta la prestazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni dello specifico programma o progetto allegato al contratto;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
  - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
  - j) la determinazione delle sanzioni penali e pecuniarie connesse a inadempimenti e le relative modalità della loro applicazione;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione anticipata del rapporto e le ipotesi di recesso;
  - l) l'indicazione di clausole di esonero della responsabilità dell'Ente per i danni derivanti dall'espletamento dell'incarico;
  - m) il foro competente in caso di controversie.
3. Il pagamento del corrispettivo è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

## Articolo 9 *Durata dell'incarico e proroga*

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento hanno natura temporanea, pertanto, la durata dei medesimi dovrà essere predeterminata e rapportata alle effettive esigenze, analizzate nel loro contesto storico e da monitorare costantemente in relazione al programma o progetto oggetto dell'incarico.
2. In quanto destinati a sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, gli incarichi non sono rinnovabili.
3. Eccezionalmente, è consentita la proroga dell'incarico unicamente al fine di completare quanto commissionato, secondo i contenuti del relativo avviso, in presenza di motivato interesse, o nelle ipotesi di ritardo per cause non imputabili al soggetto incaricato, fermi restando il compenso già pattuito od i parametri di suo computo.



Articolo 10

*Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

1. Il Dirigente/Funzionario verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il medesimo accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto, sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti, il Dirigente/Funzionario potrà richiedere al soggetto incaricato di eliminare le carenze riscontrate entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, fermo restando il suo dovere di assumere ogni decisione a tutela del Comune, compresa la risoluzione del contratto per inadempienza.

Articolo 11

*Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*

1. Fermi i divieti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Il Dirigente/Funzionario interessato.
3. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Dirigente/Funzionario, il quale metterà eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
4. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a rendere idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
5. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione di conferimento dell'incarico e dal relativo disciplinare d'incarico.



Articolo 12  
*Pubblicizzazione degli incarichi*

1. Gli incarichi conferiti a norma della presente disciplina saranno assoggettati alla pubblicità preventiva e successiva imposta dalla legislazione vigente e secondo disposizioni attuative separatamente approvate che s'intendono comunque integralmente richiamate.
2. Spettano al Dirigente/Funziionario che ha attivato l'incarico impartire le istruzioni necessarie per l'attuazione degli adempimenti connessi alla pubblicità e la verifica della loro attuazione.

Articolo 13  
*Disposizioni finali*

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.